

*Interpello sulla cassa integrazione guadagni ordinaria*

# Edilizia, Cigo ampia Proroga senza la ripresa del lavoro

DI SILVIA SPATINI

**C**assa integrazione a maglie larghe in edilizia. Come le imprese industriali anche quelle edili hanno diritto alla proroga in mancanza di una ripresa dell'attività lavorativa.

Con la risposta a interpello n. 26 del 2010, il **ministero del lavoro** chiarisce in modo definitivo le regole relative alle modalità di fruizione della cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) in edilizia.

Relativamente alla disciplina delle proroghe, si sostiene una interpretazione estensiva della stessa per il settore edile. Sarà perciò possibile prorogare trimestralmente la cassa integrazione ordinaria, anche a zero ore (cioè per sospensione totale dell'attività e non solo per riduzione dell'orario di lavoro), fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

Tale impostazione viene giustificata dal fatto che le disposizioni previste dall'ar-

ticolo 6, comma 1, della legge n. 164/1975 sono relative a tutte le imprese industriali e perciò anche a quelle del settore edile e affini.

Essa è, infatti, maggiormente favorevole rispetto all'articolo 1, comma 1, della legge n. 427/1975, specifico per l'edilizia, che prevede la proroga dell'integrazione salariale sempre per periodi trimestrali fino a un massimo complessivo di 12 mesi, ma «nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro».

Il secondo quesito presentato al ministero riguarda le modalità di calcolo dei limiti temporali della settimana integrabile. L'interpello conferma quanto già indicato dalla circolare dell'Inps n. 116 del 2009 ovvero l'applicabilità anche per il settore edile e affini delle nuove disposizioni relative al criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni (circolare Inps n. 58 del 2009).

Pertanto una settimana di integrazione salariale si considera usufruita solo se la

sospensione o la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni o cinque in caso di settimana corta.

Recependo, inoltre, quanto sostenuto dagli interpellanti (Ance, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil), il criterio di calcolo dei limiti temporali basato sulla settimana computata a giorni deve ritenersi applicabile anche per le ipotesi di sospensione legate a eventi meteorologici e non solo per riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro, a riduzione di commesse o di ordini, ovvero causali riconducibili alla crisi aziendale e contrazione del ciclo produttivo.

D'altra parte, infatti, non sembra giustificabile a livello normativo una diversa interpretazione. Oltre al fatto che il ministero ritiene fondamentale l'uniformità delle modalità di gestione e di utilizzo di un'unica tipologia di «contatore» delle settimane di cassa integrazione.

*silvia.spattini@adapt.it*

© Riproduzione riservata

